



COMUNE DI GENOVA

**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO**

**AFFIDAMENTO EX ART. 1, CO. 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI
FIERISTICI COMUNALI 2022.**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

CIG: 9080643FA5

CPV Prestazione principale: 79714000-2

Codice NUTS: ITC33

ALLEGATI

Tabella 1 – elenco fiere con costo orario operatori e stima della spesa

Tabella 2 – elenco fiere con date di svolgimento previste



COMUNE DI GENOVA

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Civica Amministrazione intende procedere all'affidamento del servizio di gestione della sicurezza nell'ambito degli eventi fieristici comunali che si terranno nel corso del 2022.

Il servizio richiesto dovrà essere garantito attraverso la **presenza giornaliera di operatori addetti alla sicurezza e di coordinatori**.

La durata massima del servizio si estenderà dal giorno 20.03.2022 (data prevista per lo svolgimento del primo evento fieristico dell'anno 2022) fino al giorno 31.12.2022 (data prevista per la conclusione dell'ultimo evento fieristico dell'anno 2022). In particolare, le fiere che il Comune prevede di svolgere nell'anno 2022 sono indicate nella Tabella 1 allegata alle presenti Condizioni di contratto, comprensiva dell'ammontare di ore giornaliere per le quali si prevede la necessità di attivazione del servizio di vigilanza ed il quantitativo di personale richiesto.

Viste le risorse economiche a disposizione dell'Amministrazione, il contratto avrà ad oggetto un periodo minimo comprensivo delle manifestazioni fieristiche ricomprese fino al punto n. 10 (Fiera di S. Antonio). In seguito, sarà facoltà dell'Amministrazione esercitare un'opzione di rinnovo, onde estendere l'efficacia del contratto, senza modifica delle condizioni già negoziate, fino al 31.12.2022, ricomprendendo le altre manifestazioni fieristiche incluse nelle Tabelle allegate. Tale opzione verrà esercitata dall'Amministrazione con preavviso entro maggio c.a.

Vista la contingente situazione pandemica e la possibile verifica di imprevisti, di cambiamenti nel calendario delle manifestazioni o nella loro durata giornaliera, di mutamenti nelle previsioni di afflusso del pubblico alla manifestazione, nonché di annullamenti improvvisi degli eventi programmati in dipendenza dell'aggravarsi del contagio, considerate anche le variabili legate alle condizioni climatiche e, in generale, alla mutata valutazione dell'interesse pubblico da parte dell'Amministrazione, il servizio verrà prestato in base alle istruzioni che il RUP o Funzionari incaricati potranno impartire in relazione a ciascuna delle manifestazioni indicate nelle Tabelle, il che potrà avvenire anche in forma verbale e nell'immediatezza dell'evento stesso, laddove le condizioni suggeriscano sconveniente o inopportuno lo svolgimento della fiera

Resta inteso che l'Amministrazione potrà discrezionalmente modificare la data prevista per ciascuna delle manifestazioni, senza bisogno di motivazione. L'affidatario dovrà in ogni caso garantire il servizio nelle date comunicate dal RUP.

Il servizio dovrà essere prestato all'interno degli spazi allestiti in occasione di ciascuna manifestazione, secondo quanto indicato volta per volta dal RUP della procedura.

Nel caso in cui una manifestazione fieristica dovesse essere interrotta o improvvisamente annullata, l'appaltatore riceverà un compenso parametrato alle ore di effettivo lavoro.

Il personale della ditta aggiudicatrice dovrà:

- rilevare – ove richiesto dalla Direzione - la presenza degli operatori e l'apertura dei banchi loro assegnati comunicando le risultanze all'ufficio competente, all'indirizzo mail commerfiera@comune.genova.it;
- presidiare tutta l'area interessata dalla manifestazione fieristica secondo gli orari stabiliti, affiancando l'eventuale personale volontario a presidio della manifestazione, seguendo le istruzioni del coordinatore. Il fornitore dovrà inoltre garantire, attraverso il coordinatore, supporto tecnico



COMUNE DI GENOVA

alla redazione del piano di emergenza predisposto ai sensi della vigente normativa dal responsabile dell'organizzazione degli eventi sopra richiamati;

- verificare che le uscite ed i corridoi interni siano liberi da ingombri di qualsiasi tipo e che non vi siano eventuali ostacoli pericolosi alla libera circolazione del pubblico;
- segnalare all'ufficio competente eventuali abusi riguardo ad occupazioni oltre i posteggi assegnati, aperture non previste, utilizzo di bombole di gas per operazioni di cucina ove non consentito.

Il fornitore dovrà inoltre garantire l'utilizzo di apparecchiature sonore idonee (tipo megafoni), conta persone, eventuale segnaletica di emergenza.

Il Comune fornirà, previa richiesta via mail a commerfiere@comune.genova.it le planimetrie delle aree oggetto delle manifestazioni fieristiche. Il Comune potrà fornire altresì copia del piano di emergenza ed evacuazione delle aree interessate.

Ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 (Codice) gli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio dal 20.03.2022 al 31.12.2022, sono quantificati come segue:

Importo massimo del contratto, incluso l'eventuale rinnovo: euro 41.730,00.

Importo previsto al netto del rinnovo: euro 10.374,00.

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0,00.

Contributo ANAC: euro 30,00.

Si specifica, ai sensi dell'art. 51 del Codice, che non è possibile la suddivisione dell'appalto in più lotti.

Art. 2 – Responsabile del procedimento

E' stato designato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) il Funzionario TPO della Direzione Sviluppo del Commercio Geom. Luca Curletto (email: lcurlitto@comune.genova.it).

Ai sensi dell'art. 111, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 D.M. n. 49/2018, il RUP svolge altresì la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Art. 3 – Valore del servizio

E' stato stimato un valore orario per unità di personale pari ad euro 13,00 oltre IVA.

Per il servizio in oggetto, con durata presumibile 20.03.2022 – 31.12.2022, è stato pertanto stimato un valore complessivo massimo del contratto (incluso l'eventuale rinnovo) pari a **euro 41.730,00, al netto di Iva.**

Al netto del rinnovo, il valore del servizio è stato stimato in **euro 10.374,00, al netto di IVA**, con durata presumibile 20.03.2022 – 12.06.2022 (data prevista per lo svolgimento della fiera di S. Antonio).

Art. 4 – Importo e durata del contratto

L'offerta economica complessiva sul totale degli interventi, da intendersi a misura e non a corpo, dovrà essere formulata mediante indicazione della stima del costo massimo della prestazione e del valore orario per unità di personale.

Il contratto avrà durata massima fino al 31.12.2022, a partire dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ex art. 19 del D.M. 49/2018.



COMUNE DI GENOVA

NB – Visto l'art. 8, co. 1, lett. b), D. L. n. 76/2020, si potrà dare avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Art. 5 - Obblighi ed oneri a carico dell'impresa affidataria

A - Obblighi nei confronti della committenza

A.1 - Obblighi di tipo prestazionale

- a) indicare la sede operativa presidiata durante l'orario d'ufficio, e relativo recapito telefonico/fax/e-mail/PEC di personale dotato di adeguato livello di responsabilità tale da consentire l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l'esecuzione del presente servizio e indicare uno o più capi-squadra, dotati di autonomia gestionale, incaricati dall'impresa affidataria di coordinare tutte le operazioni oggetto delle presenti Condizioni particolari e di rapportarsi con il personale della Civica Amministrazione, fornendone i relativi recapiti telefonici;
- b) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia;
- d) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;
- e) ottemperare agli obblighi di tutela della *privacy*, quali previsti dalla vigente normativa in materia, nonché di riservatezza;
- f) ottemperare all'obbligo di cura e custodia dei locali, come previsto anche al successivo art. ...

A.2 - Obblighi di comunicazione

L'Affidatario è obbligato a comunicare tempestivamente al RUP/DEC:

- a) il nominativo del responsabile per la sicurezza;
- b) qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio;
- c) eventuali modifiche societarie, o qualsiasi accadimento che possa influire sulla persistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

Art. 5 – Sicurezza e norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

È fatto obbligo all'impresa affidataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle altre normative vigenti in materia di sicurezza.

B) - Referenti alla sicurezza

L'impresa affidataria deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un Rappresentante in loco per ogni area operativa, onde consentire al Datore di Lavoro Committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 6 - Comportamento del personale impiegato nel servizio ed obblighi specifici dell'Aggiudicatario

Tutte le operazioni inerenti ai servizi in oggetto dovranno essere eseguite a regola d'arte da personale con formazione e qualificazione professionale adeguata al corretto svolgimento del servizio, nonché in misura numericamente idonea.

Al personale dovranno essere forniti gli appositi abiti da lavoro, che dovranno recare l'indicazione della ragione sociale dell'impresa, e l'eventuale dotazione antinfortunistica, nonché l'attrezzatura



COMUNE DI GENOVA

indispensabile all'espletamento delle attività previste dal contratto. Il personale dovrà essere istruito sul corretto utilizzo di tale attrezzatura.

L'impresa affidataria è tenuta ad osservare e fare osservare al proprio personale le disposizioni normative in merito alla sicurezza dei lavoratori e all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e le norme che richiedono l'impiego e il posizionamento dell'ideale segnaletica di sicurezza nel corso dello svolgimento delle operazioni

Gli operatori dovranno inoltre prestare attenzione a non lasciare incustoditi nei locali le proprie attrezzature o quant'altro possa costituire ingombro; particolare cura dovrà essere prestata a non ostruire le vie di fuga

L'impresa affidataria sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati a persone – a qualunque titolo presenti nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche – determinati da negligenza ed inottemperanza alle norme di sicurezza.

È fatto assoluto divieto agli operatori di utilizzare qualsiasi apparecchiatura (ivi inclusi telefoni, fax, personal computer, terminali, ecc.) presente nei locali oggetto del servizio, anche nel caso in cui tali apparecchiature siano state lasciate accese e incustodite.

L'impresa dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, obbligandosi ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

Art. 6 – DUVRI

Si evidenzia che l'Amministrazione, trattandosi di un appalto non soggetto a rischi da interferenze, ritiene di non dover redigere, insieme all'impresa affidataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 8 – Subappalto, sub-contratti, contratti continuativi

È ammesso il subappalto, nel rispetto dei presupposti, limiti e condizioni dell'art. 105 del Codice.

Qualora il concorrente intende avvalersi del subappalto, all'atto dell'offerta deve indicare i servizi o parte degli stessi che intende subappaltare.

L'esecuzione del servizio in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titoli, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165".

Art. 9 – Stipula del contratto e garanzia definitiva



COMUNE DI GENOVA

Il contratto verrà stipulato mediante l'apposita funzionalità prevista nell'ambito del Mercato elettronico della PA (MePA), a seguito del positivo svolgimento dei controlli di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016.

È obbligo dell'appaltatore stipulare una garanzia definitiva rispondente ai requisiti di cui all'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'Affidatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

L'impresa affidataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso, con un massimale annuo adeguato rispetto al valore dell'appalto.

Art. 11 – Verifiche e controlli

Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dal RUP, che riveste altresì le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), con i compiti e le funzioni proprie dell'art.16 e ss. del D.M. 49/2018.

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'impresa affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni particolari e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

L'Affidatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal RUP/DEC e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento del servizio.

Art. 12 - Inadempienze e penalità

È facoltà del RUP applicare le penali di cui sotto (lett. A e B), nel caso di ritardo dell'impresa affidataria nell'adempimento o di adempimento parziale/inadeguato da parte della stessa.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale, si potrà procedere, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del Codice, alla risoluzione del contratto.

Le penalità verranno detratte, a seconda dei casi, direttamente dall'importo delle relative fatture o tramite altra modalità prevista dalla normativa.

In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime l'impresa affidataria dalla responsabilità



COMUNE DI GENOVA

che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze.

A) Penali applicabili in caso di ritardo nell'adempimento.

Nel caso in cui il RUP/DEC rilevasse ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'impresa affidataria potrà incorrere nel pagamento di penali, ai sensi dell'art. 113-bis D. Lgs. n. 50/2016, nella misura dell'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rilevato, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui:

- l'impresa esegua con buon esito le prestazioni contestate relativamente al servizio nel termine di due giorni lavorativi, a seguito della contestazione del RUP;
- l'impresa trasmetta al RUP controdeduzione congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

B) Penali applicabili in caso di adempimento parziale/inadeguato.

In caso di esecuzione parziale/inadeguata del servizio, con riferimento a ciascuna delle manifestazioni fieristiche previste, sarà applicata una penalità di importo massimo pari al **10% (dieci per cento)** del valore della prestazione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre **3 (tre)** giorni dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso il termine di **3 (tre)** giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il RUP/DEC procederà all'applicazione della penalità.

Art. 13 – Esecuzione in danno.

Nel caso in cui l'impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni previste dalle presenti Condizioni particolari nel termine impostole dall'Amministrazione, quest'ultima potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 14 - Inadempienze e risoluzione del contratto.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'impresa affidataria, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non



COMUNE DI GENOVA

tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'impresa stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento

Il contratto potrà essere altresì risolto:

- a) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b) qualora con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106, comma 1, lettere b), e c) del Codice, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- e) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- f) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice.

All'impresa affidataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa affidataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione da parte dell'impresa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa appaltatrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

Art. 15 - Anticipazione-Fatture, liquidazioni e pagamenti.



COMUNE DI GENOVA

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, il pagamento dell'importo contrattuale avverrà con cadenza mensile parametrata rispetto alle somme già anticipate.

I pagamenti saranno parametrati alle ore di servizio effettivamente svolto, in base al costo orario indicato nell'offerta economica dell'affidatario.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova - Direzione Sviluppo del Commercio, indicando il seguente CODICE UNIVOCO UFFICIO: DXYLMH. Oltre a detto Codice Univoco, ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, il numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale, ecc.) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture, previa verifica del RUP, è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa al pagamento e ne comporta la sospensione dei termini.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro **30 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.



COMUNE DI GENOVA

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In applicazione di quanto previsto dall'art.30, comma 5 bis, del Codice, dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore.

In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, l'impresa affidataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, l'impresa affidataria è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula.

L'impresa affidataria dovrà, inoltre, comunicare all'Amministrazione, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'impresa affidataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'impresa affidataria trasmetterà i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'impresa affidataria darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.

Se questa si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni danno dipendente da tale azione.

Art. 18 - Cessione del credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 19 - Foro competente.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della LIGURIA, con sede in Via Fogliensi n. 2A –C.A.P. 16145 Genova.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento



COMUNE DI GENOVA

del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 20 - Oneri e spese

Sono a carico della società affidataria gli oneri di bollo, tutti gli oneri fiscali e le eventuali spese contrattuali.

Art. 21 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni particolari di contratto e dai relativi allegati, si fa rinvio:

- al D. Lgs. 18.04.2016 n.50 (“Codice dei contratti pubblici”) e al codice civile;
- al bando servizi CONSIP per l’abilitazione degli operatori economici al MePA, nonché alle relative condizioni generali di contratto, capitolato d’oneri servizi, regole del sistema di e-procurement, allegato 7 “Servizi di vigilanza ed accoglienza”, ai Manuali d’uso per l’abilitazione degli operatori al MePA.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all’espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (in seguito, GDPR), si comunica quanto segue:

- **Titolare del trattamento:** Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it;
- **Responsabile della protezione dei dati (DPO):** Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it;
- **Finalità del trattamento dei dati e conferimento:** I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l’attribuzione dell’incarico, ovvero la stipula, la gestione e l’esecuzione del contratto;
- **Modalità del trattamento:** Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- **Base giuridica del trattamento:** Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:
 1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
 2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
 3. necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per



COMUNE DI GENOVA

es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

- **Dati oggetto di trattamento:** I dati personali oggetto del trattamento sono i *dati anagrafici* di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i *dati giudiziari*, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

- **Comunicazione e diffusione dei dati:** I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

a) all'Autorità nazionale anticorruzione;

b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;

c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

- **Trasferimento dei dati:** La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

- **Periodo di conservazione dei dati:** La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

- **Diritti dell'interessato:** Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR). Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it. Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

IL DIRIGENTE
Dr. Gianluca Bisso